

APPLICABILITA' PROCEDURE SEMPLIFICATE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Domanda: il D.M. 02/05/2006 ha previsto, in ottemperanza al disposto dell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 procedure semplificate per la gestione di terre e rocce da scavo sotto i 6.000 mc. Alla luce delle modifiche al T.U. ambientale apportate dal D.Lgs 4/2008, che riscrive l'art. 186, resta ancora il vigore il citato DM 02/05/2006 relativo alle terre e rocce da scavo?

Risposta (a cura dell'Ernesto Dello Vicario): in realtà, il D.M. 05/05/2006 sulle terre e rocce da scavo (DM Ambiente 2 maggio 2006 - Articolo 266, comma 7 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale) non ha mai acquisito efficacia. Infatti, con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 146 del 26/06/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato che il decreto, non essendo stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ad oggi, pertanto, il regime giuridico delle terre e rocce da scavo è integralmente contenuto nella formulazione dell'art. 186, che riconduce la possibilità di deroga dalla disciplina dei rifiuti alle condizioni generali elencate al comma 1, la cui sussistenza deve essere verificata nell'ambito dei procedimenti amministrativi (VIA, AIA, permesso di costruire o DIA) indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

Circa le modalità di verifica dei predetti requisiti, il decreto rimanda quindi, di fatto, alla (auspicabile) azione di regolamentazione amministrativa che è propria delle P.A. cui sono demandate le istruttorie dei procedimenti citati nei commi 2, 3 e 4.

Publicato il 14 giugno 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.